Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 103° — Numero 68**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 14 marzo 1962** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. 1634.

Istituzione dell'Ufficio del registro in comune di Rosolini (Siracusa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto 12 febbraio 1871, n. 65;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito l'Ufficio del registro di Rosolini.

Art. 2.

Le modifiche apportate alle attuali circoscrizioni finanziarie, in dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo, sono indicate nell'annessa tabella che vistata dal Ministro per le finanze, forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale,* sarà fissata — entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto — la data in cui entrerà in funzione l'ufficio di cui allo art. 1 in dipendenza delle modifiche previste nei precedenti articoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 69. — VILLA

PROVINCIA DI SIRACUSA

DISTRETTO DI NOTO

Ufficio delle imposte dirette	Numero d'ordine	Comuni dipendenti	Ufficio del registro	Numero d'ordine	Comuni dipendenti
Circoscrizione attuale					
Noto	1	Avola	Noto	1	Noto
	2	Noto		2	Rosolini
	3	Pachino	Pachino . . .	1	Pachino
	4	Rosolini	Avola	1	Avola
Nuova circoscrizione					
Noto	1	Avola	Noto	1	Noto
	2	Noto	Pachino . . .	1	Pachino
	3	Pachino	Rosolini . . .	1	Rosolini
	4	Rosolini	Avola	1	Avola

Visto, *il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. 1635.

Istituzione dell'Ufficio del registro in comune di Pachino (Siracusa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto 12 febbraio 1871, n. 65;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito l'Ufficio del registro di Pachino.

Art. 2.

Le modifiche apportate alle attuali circoscrizioni finanziarie, in dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo, sono indicate nell'annessa tabella che vistata dal Ministro per le finanze, forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale,* sarà fissata — entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto — la

data in cui entrerà in funzione l'ufficio di cui all'art. 1 in dipendenza delle modifiche previste nei precedenti articoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 68. — VILLA

PROVINCIA DI SIRACUSA

DISTRETTO DI NOTO

Ufficio delle imposte dirette	Numero d'ordine	Comuni dipendenti	Ufficio del registro	Numero d'ordine	Comuni dipendenti
Circoscrizione attuale					
Noto	1	Avola	Noto	1	Noto
	2	Noto		2	Pachino
	3	Pachino		3	Rosolini
	4	Rosolini	Avola	1	Avola
Nuova circoscrizione					
Noto	1	Avola	Noto	1	Noto
	2	Noto		2	Rosolini
	3	Pachino	Avola	1	Avola
	4	Rosolini	Pachino . . .	1	Pachino

Visto, *il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. 1636.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione allevatori del Friuli, con sede in Udine.

N. 1636. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione allevatori del Friuli, con sede in Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1961, n. 1637.

Approvazione del nuovo statuto organico della Fondazione « Dott. Attilio Ruffi, medaglia d'argento al valor militare ».

N. 1637. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto organico della Fondazione « Dott. Attilio Ruffi, medaglia d'argento al valor militare ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 37. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio d'amministrazione per il personale del lotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 1939, n. 973, che istituisce un Consiglio d'amministrazione per il personale del lotto e ne determina la composizione;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo presidenziale del 27 giugno 1946, n. 122, che modifica l'art. 75 predetto;

Visto il decreto ministeriale n. 22998 del 5 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1948, registro n. 13 Finanze, foglio n. 371, con il quale venne provveduto alla ricostituzione del Consiglio d'amministrazione per il personale del lotto;

Visti i decreti ministeriali n. 35635 del 30 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti in data 27 gennaio 1950, registro n. 2 Finanze, foglio n. 237; n. 26863 del 13 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1950, registro n. 24 Finanze, foglio n. 218; n. 22519 del 4 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti in data 28 giugno 1951, registro n. 17 Finanze, foglio n. 189; n. 20245 del 15 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1958, registro n. 10 Finanze, foglio n. 208; n. 38884 del 20 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1958, registro n. 31 Finanze, foglio n. 126; n. 11163 del 13 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1959, registro n. 16 Finanze, foglio n. 2; coi quali furono apportate modifiche alla composizione del Consiglio suddetto;

Ritenuta la necessità di sostituire l'aiuto ricevitore del lotto Cappellacci Ugo Maria, promosso ricevitore con decreto ministeriale n. 21267 del 6 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1961, registro n. 38 Finanze, foglio n. 16;

Decreta:

L'aiutoricevitore del lotto Galbiati Renato è nominato membro del Consiglio d'amministrazione per il personale del lotto a decorrere dalla data del presente decreto, in sostituzione dell'aiutoricevitore del lotto Cappellacci Ugo Maria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1962
Registro n. 3, *foglio n.* 51
(1639)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1962.

Eliminazione dal sesto elenco dei Comuni obbligati a redigere il piano regolatore del proprio territorio dei comuni di Salsomaggiore e Castel San Pietro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 24 marzo 1960, n. 804, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 8 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150,

il sesto elenco dei Comuni obbligati a redigere il piano regolatore generale del proprio territorio;

Considerato che erroneamente in detto elenco è stato incluso il comune di Salsomaggiore, già compreso, con decreto interministeriale n. 391, del 1° settembre 1956, nel primo elenco dei Comuni sopracitati e il comune di Castel San Pietro già compreso nel quarto elenco approvato con decreto interministeriale n. 1667 del 25 febbraio 1960;

Che, pertanto, occorre provvedere alla necessaria rettifica;

Decreta:

Sono eliminati, dal sesto elenco dei Comuni obbligati a redigere il piano regolatore del proprio territorio i comuni di Salsomaggiore e Castel San Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1962

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(1622)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1962.

Eliminazione dal sesto elenco dei Comuni obbligati a redigere il piano regolatore del proprio territorio della località di Pegli, in comune di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 24 marzo 1960, n. 804, con il quale è stato approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il sesto elenco dei Comuni obbligati a redigere il piano regolatore generale del proprio territorio;

Considerato che, erroneamente, in detto elenco è stata inclusa la località di Pegli, la quale fa parte del territorio del comune di Genova;

Che, pertanto, occorre provvedere alla necessaria rettifica;

Decreta:

E' eliminata, dal sesto elenco dei Comuni obbligati a redigere il piano regolatore del proprio territorio, la località denominata Pegli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1962

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(1621)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1962.

Trasferimento di debiti dalla S.p.A. Ente Nazionale Industrie Cinematografiche - E.N.I.C., in liquidazione, alla S.p.A. Fertilizzanti Naturali Italia - S.A.F.N.I., in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti tra gli Enti o Società con capitale interamente statale, assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti i propri decreti 4 febbraio 1957 e 17 novembre 1959, emanati di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali per effetto dei quali la S.p.A. Ente Nazionale Industrie Cinematografiche - E.N.I.C., e la S.p.A. Fertilizzanti Naturali Italia - S.A.F.N.I., con capitale interamente statale, rientrano tra le Società per cui sono stati adottati provvedimenti ai sensi dell'art. 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie della S.p.A. E.N.I.C., è necessario trasferire i seguenti debiti in contestazione:

1) Marzetti Andrea, rapporto di lavoro, atto di citazione 23 maggio 1956, Tribunale di Padova	L. 21.500.000
2) Purinan Mirko, rapporto di lavoro, atto di citazione 27 luglio 1957, Tribunale di Roma	» 20.000.000
3) Petrini Cesare, rapporto di lavoro, atto di citazione 16 settembre 1957, Tribunale di Roma	» 8.000.000
4) Tudini Albertina, rapporto di lavoro, atto di citazione 13 febbraio 1961, Tribunale di Roma	» 1.200.000
5) Landozzi Claudio, rapporto di lavoro, atto di citazione 20 luglio 1957, Tribunale di Roma	» 4.000.000
6) Ricci Pietro, rapporto di lavoro, atto di citazione 9 agosto 1957, Tribunale di Roma	» 1.325.000
7) Miranda Ciro, rapporto di lavoro, atto di citazione 26 agosto 1957, Corte d'appello di Napoli	» 1.600.000
8) Bonino Giuseppe, rapporto di lavoro, atto di citazione 13 marzo 1951, Tribunale di Roma	» 500.000
Totale . . .	L. 58.125.000

Atteso che la S.p.A. E.N.I.C. in liquidazione ha effettuato, ai sensi dell'articolo unico della richiamata legge 18 marzo 1958, n. 356, il versamento degli importi preindicati su conti correnti infruttiferi speciali accesi presso la Banca d'Italia;

Decreta:

I sopraelencati debiti in contestazione della S.p.A. Ente Nazionale Industrie Cinematografiche - E.N.I.C., in liquidazione, complessivamente ammontanti a lire 58.125.000 (lire cinquantottomilionicentoventicinquemila) sono trasferiti alla S.p.A. Fertilizzanti Naturali Italia - S.A.F.N.I., in liquidazione.

Roma, addì 12 febbraio 1962

Il Ministro: TAVIANI

(1640)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1962.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Piano di Sorrento (Napoli).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 novembre 1959, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Piano di Sorrento (Napoli);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Piano di Sorrento;

Vista l'opposizione prodotta, contro la suddetta proposta di vincolo, dal comune di Piano di Sorrento;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico perchè oltre a costituire un caratteristico complesso di immobili avente valore estetico e tradizionale, forma dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Piano di Sorrento (Napoli), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli, curerà che il comune di Piano di Sorrento provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 febbraio 1962

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Verbale n. 43 (*Stralcio*)

L'anno millenovecentocinquantanove, addì 9 novembre, alle ore 9 nella sede della Soprintendenza ai monumenti della Campania - Palazzo Reale si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Napoli.

Partecipano:
Ceriani dott. Ettore, presidente;
Pacini arch. Riccardo, soprintendente ai monumenti;
Barendson dott. Renato, presidente dell'Ente provinciale per il turismo;
De Pascale arch. Antonio, rappresentante dei professionisti ed artisti;
Dentice d'Accadia avv. Domenico, rappresentante degli agricoltori.

Assente giustificato l'ing. Vincenzo Carola, rappresentante degli industriali.

Interviene, inoltre, alla riunione ai sensi dell'art. 2 della legge:
per il sindaco di Piano di Sorrento, sig. Francesco Grossi, segretario comunale.

Assiste, in qualità di segretario, il dott. Vittorio Perito della Soprintendenza ai monumenti di Napoli.

ORDINE DEL GIORNO

(*Omissis*).

6 - PIANO DI SORRENTO - Estensione vincolo d'insieme sull'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

Si discute l'imposizione del vincolo sull'intero territorio del comune di PIANO DI SORRENTO.

La Commissione, considerato tutto quanto già esposto per gli altri Comuni della penisola Sorrentina ed escludendo dal voto il rappresentante del sindaco, perchè non in possesso di regolare delega, alla unanimità, decide l'imposizione del vincolo d'insieme su tutto il territorio comunale di Piano di Sorrento, ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perchè esso è costituito da un complesso di immobili di caratteristico aspetto, oltre che da bellezze panoramiche considerate come quadri naturali, godibili dalle pubbliche strade o punti di vista anche essi compresi nel presente vincolo.

Alle ore 13 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: Ettore CERIANI

Il segretario: dott. Vittorio PERITO

(1632)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1962.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Montagnaga di Pinè sita nel territorio del comune di Baselga di Pinè (Trento).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 aprile 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre a tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la « Zona panoramica di Montagnaga di Pinè » in comune di Baselga di Pinè (Trento);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Baselga di Pinè;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona sopra indicata presenta notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso naturale di singolare bellezza, ricca di punti panoramici con ampia visuale sulle circostanti balze alpine;

Decreta:

La zona panoramica di Montagnaga di Pinè sita nel territorio del comune di Baselga di Pinè (Trento) delimitata a nord dal Dosso San Mauro a quota 899, dagli abitati di Vigo e Miola passando per quota 982; verso est a quota 958 a Eccheri e per la mulattiera che adduce a quota 1076 di Canè e quote 1091, 1024 tocca l'abitato di Faida, passa per Prà di Bedol a quota 826 e per l'alveo del rio Negro raggiunge a sud la linea di confine del comune di Baselga che risale sul lato ovest fino al Dosso di San Mauro, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* unitamente con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento, curerà che il Comune interessato provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto nell'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusto l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 febbraio 1962

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale della seduta del giorno 8 *aprile* 1961

L'anno 1961 millenovecentosessantuno, addì 8 otto del mese di aprile in Trento, presso la sede della Soprintendenza, Castello del Buonconsiglio.

A seguito di regolare avviso di convocazione si è oggi adunata la Commissione predetta nelle persone dei:

1. Mosna prof. Ezio, presidente;
2. Rasmo prof. dott. Nicolò, soprintendente, vicepresidente;
3. Manara mons. Francesco, rappresentante agricoltori;
4. Pellegrini geom. Augusto, rappresentante industriali;
5. Osti dott. Arnaldo, segretario.

Assenti giustificati: il rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo e il dott. arch. Renzo Masè, rappresentante dei professionisti.

Sono altresì presenti, regolarmente convocati, i rappresentanti del comune di Carisolo in persona del sig. Mario Boccagni, segretario e delegato del Comune predetto; nonchè il signor Giuseppe Anesi, sindaco del comune di Baselga di Pinè.

Constatata la regolarità della convocazione il presidente della Commissione dichiara aperta la seduta ad ore 10 e 10' ed enuncia gli argomenti posti all'

Ordine del giorno:

1. ZONA DEL NAMBRONE in comune di Carisolo;
2. Zona panoramica di MONTAGNAGA DI PINÈ, in comune di Baselga di Pinè;
3. Eventuali.

(*Omissis*).

Ad 2 dell'ordine del giorno:

Il presidente passa ad illustrare il settore sud-est del notissimo altipiano di Pinè compreso nel territorio del comune di Baselga di Pinè, che si propone di includere nell'Elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento.

Nell'unanime riconoscimento della particolare bellezza naturale della zona suddetta da parte di tutti i membri presenti della Commissione, cui si associa il sindaco del Comune interessato, la Commissione approva l'inclusione della « Zona panoramica di Montagnaga di Pinè » nell'Elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento con la sottoesposta motivazione e delimitazione:

« Settore sud-est del notissimo altipiano di Pinè caratterizzato da tipico ambiente alpino di boschi e prati in un vasto quadro panoramico che spazia dal massiccio del Baldo al Bondone, alla Paganella, alle Dolomiti di Brenta fino alle propaggini selvose del dosso di Cost'Alta Altipiani e alla Vigolana,

delimitato:

a nord da, dosso di San Mauro q. 899, dall'abitato di Vigo e Miola passando per q. 982 verso est per q. 958 a Eccheri e per la mulattiera che adduce a q. 1076 di Cane e q. 1091, 1024 tocca l'abitato di Faida, passa per Prà di Bedol per q. 826 e per l'alveo del rio Negro raggiunge a sud la linea del confine comunale che risale sul lato ovest fino al dosso di San Mauro »;

ad 3 dell'ordine del giorno:

il presidente accenna alla opportunità che la tutela del settore panoramico dell'altipiano di Pinè venga estesa anche alla porzione a sud compresa nel territorio del comune di Pergine, rispettivamente, all'estremo nord, al settore delle Piazze e di Bedollo. Per la quale operazione con cui sarebbe integrata la tutela dell'altipiano di Pinè, sarà provveduto con successiva operazione e con la convocazione delle parti territorialmente interessate.

Essendosi esaurito l'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa l'adunanza essendo le ore 11,20.

Il presidente: prof. Ezio MOSNA

Il segretario: dott. Arnaldo OSTI

(1634)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 13 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1962, registro n. 3 Pubblica istruzione, foglio n. 332, è stato respinto il ricorso straordinario della prof.ssa Antonia Tibaldi in Fammartino prodotto il 3 ottobre 1953 contro il Ministero della pubblica istruzione avverso:

il provvedimento ministeriale 19 giugno 1953, n. 9285, col quale fu negato alla ricorrente l'assegnazione della cattedra di ruolo speciale transitorio di materie letterarie alla scuola media in Como;

il provvedimento ministeriale 25 luglio 1953, n. 81002, col quale venne nominata alla predetta cattedra la signora Adriana Magri in Dell'Olio;

eventuali altri provvedimenti di assegnazione della stessa cattedra ad altri concorrenti.

(1572)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1962, è stato respinto il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 12 maggio 1959 dal sig. Caringella Emanuele avverso il provvedimento di espulsione dal servizio per grave difetto di rettitudine.

(1628)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente Bure in provincia di Pistoia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1962, registro n. 4, foglio n. 74, è stato determinato il perimetro del bacino montano del torrente Bure in provincia di Pistoia.

(1578)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il torrente Vallecrosia, in comune di San Biagio Cima (Imperia).

Con decreto 8 giugno 1960, n. 522, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il torrente Vallecrosia, segnato nel catasto del comune di San Biagio Cima (Imperia), al foglio V, di mq. 226, ed indicato nella planimetria rilasciata il 26 agosto 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1623)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Livorno

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1962, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 249, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Livorno.

Copia del decreto e degli atti allegati saranno depositati negli Uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 12 agosto 1942, n. 1150.

(1624)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 51

Corso dei cambi del 13 marzo 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA .	620,91	620,90	620,96	620,94	620,90	620,88	620,90	620,90	620,92	620,90
$ Can. .	591,02	591,55	591,50	591,70	591,10	590,97	591,70	591 —	591 —	591,50
Fr. Sv. .	143,16	143,14	143,14	143,13	143,15	143,16	143,145	143,15	143,15	143,15
Kr. D. .	90,29	90,30	90,30	90,325	90,25	90,29	90,31	90,25	90,2[illegible]	90,30
Kr. N. . .	87,16	87,19	87,20	87,21	87,15	87,17	87,18	87,20	87,16	87,15
Kr. Sv. . .	120,45	120,49	120,50	120,56	120,45	120,45	120,52	120,40	120,45	120,45
Fol.	171,73	171,90	171,95	171,99	171,95	171,72	171,91	171,70	171,72	171,95
Fr. B.	12,47	12,473	12,4795	12,476	12,4725	12,47	12,475	12,47	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.) .	126,72	126,73	126,735	126,725	126,72	126,71	176,725	126,70	126,72	126,72
Lst. .	1748,43	1748,90	1749 —	1749,25	1748,875	1748,42	1748,80	1748,40	1748,45	1748,75
Dm. occ. .	155,22	155,24	155,25	155,265	155,22	155,22	155,25	155,25	155,22	155,25
Scell. Austr. .	24,04	24,035	24,04	24,055	24 —	24,04	24,055	24,04	24,04	24,05
Escudo Port.	21,79	21,80	21,75	21,805	21,80	21,80	21,7925	21,80	21,80	21,80

Media dei titoli del 13 marzo 1962

Rendita 5 % 1935 109,15
Redimibile 3,50 % 1934 99,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione) . . . 89,125
Id. 5 % (Ricostruzione) 101,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria) 99,975
Id. 5 % (Città di Trieste) . . . 100,075
Id. 5 % (Beni Esteri) 99,90

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963) . 103,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964) . . 103,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) . . 103,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) . . 103,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) . 103,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1969) . . 103,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970) . 104,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) . 103,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 marzo 1962

1 Dollaro USA 620,92
1 Dollaro canadese 591,70
1 Franco svizzero 143,137
1 Corona danese 90,317
1 Corona norvegese 87,195
1 Corona svedese 120,54
1 Fiorino olandese 171,95

1 Franco belga 12,475
1 Franco nuovo (N.F.) 126,725
1 Lira sterlina 1749,025
1 Marco germanico 155,257
1 Scellino austriaco 24,055
1 Escudo port. 21,790

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per titoli a quattrocentosei posti di portalettere addetti ai lavori manuali presso gli uffici locali postali e telegrafici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato ed integrato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816;

Visto che per l'art. 93, comma secondo, del predetto regolamento, i posti di portalettere per mansioni manuali istituiti a norma dell'art. 8 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, debbono essere messi a concorso ai sensi dell'art. 61 del su citato decreto del Presidente della Repubblica n. 656;

Decreta:

Bando di concorso

Art. 1.

E' bandito, a norma dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nel testo modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, un pubblico concorso per titoli per quattrocentosei posti di portalettere addetti ai lavori manuali presso gli uffici locali postali e telegrafici elencati nell'allegato *A* del presente decreto.

Il dieci per cento dei predetti posti è riservato agli invalidi.

Limiti di età

Art. 2.

I concorrenti dovranno avere età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 32 anni.

Si prescinde da detti limiti di età, a norma dell'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, soltanto per i concorrenti che già siano dipendenti di ruolo dello Stato.

Per coloro che alla data di scadenza del termine di cui al successivo art. 3 prestino servizio da almeno un anno, alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, presso gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie ovvero che abbiano da almeno un anno la nomina a sostituto ricevitore o sostituto portalettere, o procaccia postale con obbligazione personale, o incaricato in base a contratto di diritto privato del recapito dei telegrammi e degli espressi, il limite massimo di età per partecipare al presente concorso è elevato ad anni 45, ai sensi dell'art. 82 della legge 31 dicembre 1961, numero 1406.

Domanda di ammissione

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, compilate in conformità dello schema di cui all'allegato *B* e redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segreteria della Commissione centrale per gli uffici locali ed agenzie, via del Seminario - Roma, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine sopraindicato anche se inviate per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Domande presentate dai dipendenti dell'Amministrazione P. T.

Art. 4.

Coloro i quali, alla data di scadenza del presente bando, siano dipendenti dell'Amministrazione P. T. a qualsiasi titolo, dovranno presentare la domanda di ammissione al concorso entro il termine tassativo di cui la precedente art. 3, alla Direzione provinciale nella cui giurisdizione prestano servizio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione provinciale.

Le Direzioni provinciali, ricevute le domande, compileranno in duplice esemplare, per ciascun concorrente, il modello 158-*quater* limitatamente allo stato di servizio, calcolando l'anzianità degli interessati alla data di scadenza del concorso, e li rimetteranno ai singoli candidati. Questi ultimi, controllatane l'esattezza delle scritture attestanti i servizi da essi compiuti, li sottoscriveranno a conferma di detta esattezza e li restituiranno alle Direzioni mittenti entro cinque giorni dal ricevimento.

Le Direzioni stesse completeranno quindi con particolare cura la compilazione dei modelli 158-*quater*, specie per quanto si riferisce al modo del servizio prestato, alle inchieste ed alle punizioni, estendendo le relative notizie alla data della compilazione dei modelli medesimi.

Circa il servizio prestato dai concorrenti in altre circoscrizioni, le Direzioni chiederanno, ove occorra, le opportune informazioni alle consorelle.

Non oltre 30 giorni dalla scadenza dei termini d'ammissione al concorso le Direzioni dovranno trasmettere le domande ricevute, non escluse quelle ritenute inaccettabili, alla Segreteria della Commissione centrale per gli uffici locali ed agenzie, mediante piego assicurato, dichiarando sul medesimo, in modo appariscente: «Concorso per portalettere».

Inoltre, le ripetute domande dovranno essere numerate progressivamente e descritte, secondo l'ordine alfabetico dei concorrenti, in apposito elenco in duplice copia, e a ciascun elenco dovranno essere uniti i modelli 158-*quater* raggruppati nello stesso ordine alfabetico.

Titolo di studio

Art. 5.

Alla domanda dovrà essere allegato, sotto pena di esclusione dal concorso, il titolo originale di studio oppure copia autentica di esso su carta da bollo da L. 300, dal quale risulti che l'aspirante possiede la licenza elementare superiore (5ª classe).

E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosce il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi della istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. Tale attestazione dovrà essere prodotta su carta da bollo da L. 100.

Per i concorrenti già in servizio nell'Amministrazione P. T. al 30 settembre 1952 con le qualifiche di cui all'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è sufficiente il compimento del corso elementare inferiore (3ª classe), a norma dell'art. 12 della legge 27 febbraio 1958, n. 120.

Il titolo di studio dovrà essere legalizzato dal provveditore agli studi, solo se rilasciato da scuole parificate o legalmente riconosciute.

Documenti da produrre facoltativamente

Art. 6.

I concorrenti che intendono beneficiare di valutazioni di merito o di precedenze e preferenze nonchè di riserva di posti dovranno allegare alla domanda i documenti appresso indicati:

a) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, dovranno produrre il modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o copia del decreto di pensione o una attestazione in carta libera rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai

quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) i coniugati o i vedovi con o senza prole, lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

c) gli ex combattenti ed i partigiani combattenti, oltre la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 100;

d) i decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione;

e) i reduci dalla prigionia, oltre la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo da L. 100;

f) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, un'attestazione, su carta da bollo da L. 100, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

g) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, un'attestazione che comprovi il riconoscimento della loro qualifica rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

Per i profughi dall'Eritrea, dalla Libia, dall'Etiopia e dalla Somalia sarà valido il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

h) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti per gli stessi motivi ed i figli degli invalidi per i motivi medesimi:

— gli orfani di guerra, un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

— i figli degli invalidi, uno dei documenti di cui al precedente art. 5, n. 3, intestato al nome del padre ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

— gli altri: un certificato delle rispettive associazioni nazionali;

i) gli appartenenti al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, copia in competente bollo (L. 300 per ogni foglio) dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

l) i concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

m) i concorrenti che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia, copia dei relativi provvedimenti;

n) coloro che abbiano prestato servizio presso Amministrazioni statali o conseguito idoneità in concorso per impiego nelle Amministrazioni stesse, un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente che specifichi i servizi prestati e le idoneità conseguite.

I concorrenti potranno, inoltre, presentare qualunque altro titolo, che ritengano meritevole di valutazione.

Essi, anche se si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare tutti i documenti in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alla lettera « a » del presente articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nè a documenti presentati all'Amministrazione P. T. anche se per precedenti concorsi per posti di portalettere.

Non saranno presi in considerazione documenti prodotti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Forma della domanda

Art. 7.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, il cui fac-simile è riportato nell'allegato *B* del presente decreto:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita nonchè il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

f) il titolo di studio che si allega alla domanda;

g) gli eventuali titoli di cui al precedente art. 6, allegati ugualmente alla domanda;

h) quale sia la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) se dipendenti o ex dipendenti statali, l'Amministrazione cui appartengono od appartenevano, la data di assunzione, la qualifica attuale, quella già rivestita e le cause della cessazione;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

m) di non avere rinunciato a posti di ricevitore o portalettere assegnatigli in precedenti concorsi, precisando, nel caso contrario, il concorso al quale si riferisce la rinuncia.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Possesso dei requisiti

Art. 8.

I requisiti per l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Non potranno partecipare al concorso, a norma dello art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, e coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione. Non potranno parteciparvi, altresì, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Formazione della graduatoria

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà unica e formata dalla Commissione centrale per gli uffici locali, costituita ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, osservando il seguente ordine di preferenza:

a) ricevitori e portalettere effettivi che in tale qualità abbiano prestato l'opera loro almeno per due anni;

b) ricevitori e portalettere effettivi che non abbiano raggiunto l'anzianità di servizio come sopra prestato;

c) ricevitori e portalettere reggenti, procaccia postali o incaricati dei servizi di procacciato con obbligazione personale, incaricati dei servizi di recapito e procacciato affidati in accessorio, incaricati dei servizi di recapito eseguiti a spese dei Comuni, reggenti di zone di recapito provvisorio, i quali abbiano tutti prestato servizio in tali qualità da almeno due anni;

d) sostituti di ricevitori o di portalettere, incaricati del recapito dei telegrammi ed espressi in base a contratto di diritto privato e le persone di cui alla precedente lettera *c*), i quali abbiano tutti prestato servizio con dette qualifiche da almeno un anno;

e) altri concorrenti.

A parità di merito saranno applicate, per la determinazione della precedenza in ciascuna delle predette categorie, i titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti per i concorsi degli impiegati statali.

La graduatoria verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione P. T. con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun concorrente inclusovi.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Assegnazione dei posti

Art. 10.

L'assegnazione dei posti avrà luogo seguendo l'ordine di graduatoria dei vincitori e quello di preferenza che ciascuno di essi, in seguito alla pubblicazione della graduatoria, dovrà indicare nel termine fissatogli dall'Amministrazione mediante comunicazione con lettera raccomandata.

I prescelti dovranno dichiarare, entro il termine prefisso, se accettino il posto loro assegnato. Decorso inutilmente tale termine, i prescelti stessi saranno considerati rinunciatari.

L'Amministrazione conferirà ai concorrenti classificati in graduatoria dopo l'ultimo vincitore del concorso e secondo l'ordine di classifica e delle preferenze da essi manifestate, i posti che dovessero rendersi disponibili perchè non richiesti dai vincitori.

L'attribuzione delle sedi non potrà essere variata dopo l'assegnazione.

I concorrenti che accetteranno il posto assegnato, dovranno assumervi servizio alla data fissata nel decreto di nomina che sarà loro tempestivamente comunicata dall'Amministrazione.

Documentazione di rito.

Art. 11.

I concorrenti inclusi nella graduatoria, che abbiano accettato il posto loro assegnato, saranno invitati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Servizio II - Divisione I - Sezione III, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100 (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita). Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il concorrente, nato all'estero, dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico su carta da bollo da L. 100 e in data non anteriore di tre mesi a quella della scadenza del concorso, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che lo rendano inidoneo al servizio di portalettere per mansioni manuali.

Le eventuali imperfezioni fisiche possedute dovranno essere chiaramente indicate nel certificato, con l'attestazione che esse non menomano l'attitudine degli interessati al servizio di portalettere per mansioni manuali.

Per i mutilati ed invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura, del grado di invalidità e delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro, nonchè lo apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni di portalettere interno.

Nei certificati il medico dovrà dichiarare la sua qualità.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

6) per i candidati di sesso maschile, copia aggiornata, in bollo da L. 300, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (ove abbiano prestato servizio militare e tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale).

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti:

a) copia del foglio matricolare, in bollo da L. 300, rilasciato dal distretto militare se siano stati arruolati dagli organi di leva o siano in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengano a classi già alle armi, ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero siano stati riformati in rassegna;

b) certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e vistato dalla Commissione di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalla Commissione stessa;

c) certificato di iscrizione alle liste di leva, rilasciato dal sindaco, per coloro che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva, in carta da bollo da L. 100.

I documenti sopra indicati non potranno essere sostituiti con il foglio di congedo.

I documenti indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, avranno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salva la eccezione di cui al n. 3 del precedente art. 5 e dell'articolo seguente.

Documentazioni ridotte o supplementari

Art. 12.

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato nonchè i concorrenti che appartengano al personale degli uffici locali ed agenzie p. t. iscritti al « Fondo per il trattamento di quiescenza » di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, non dovranno presentare alcun documento, oltre quelli già indicati all'art. 5.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e delle altre Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 11.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 11 purchè da ciascun documento risulti esplicita la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti su carta da bollo del prescritto valore.

Limiti di età per l'assegnazione dei posti

Art. 13.

L'assegnazione dei posti messi a concorso non sarà disposta in favore dei concorrenti che, al momento dell'assegnazione stessa, abbiano superato il 65° anno di età, salvo quanto previsto per gli iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere in servizio al 26 marzo 1958.

Nomina a portalettere e trattamento economico

Art. 14.

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati portalettere dei posti loro assegnati, con il trattamento economico iniziale di L. 480.000 lorde annue più le indennità dovute a norma di legge.

Sanzioni

Art. 15.

Coloro che non accetteranno i posti richiesti e loro assegnati, o che saranno dichiarati di ufficio rinunciatari per non aver raggiunto nel termine prefisso la sede accettata, non potranno, per un triennio dalla data di assegnazione, partecipare ad altri concorsi per posti di ricevitore e portalettere.

Il concorrente che per due volte consecutive rinunci al posto assegnatogli o ne sia dichiarato rinunciatario, è escluso dai successivi concorsi per la durata di un quinquennio.

Indennità di trasferimento

Art. 16.

Ai portalettere e ricevitori effettivi, nonchè ai dipendenti di ruolo dello Stato, per i trasferimenti conseguenti al presente concorso, spetteranno le indennità di trasferimento nella misura prevista per il personale di ruolo dell'Amministrazione poste e telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1962

Il Ministro: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1962
Registro n. 26 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 136. — VENTURA-SIGNORETTI

ALLEGATO *A*

POSTI MESSI A CONCORSO

Provincia	Denominazione degli uffici	Numero dei posti
Agrigento	Licata	1
Agrigento	Porto Empedocle	1
Alessandria	Acqui Terme	1
Alessandria	Novi Ligure	1
Alessandria	Tortona	1
Alessandria	Valenza	1
Alessandria	Alessandria succursale 2	1
Alessandria	Alessandria succursale 3	1
Ancona	Ancona succursale 3	1
Ancona	Fabriano	1
Ancona	Falconara M.	1
Ancona	Osimo	1
Arezzo	Montevarchi	1
Arezzo	San Giovanni Valdarno	1
Arezzo	San Sepolcro	1
Ascoli Piceno	San Benedetto del Tronto	1
Ascoli Piceno	Porto San Giorgio	1
Avellino	Ariano Irpino	1
Bari	Altamura	1
Bari	Andria Centro	2
Bari	Bari succursale 4	1
Bari	Bisceglie	1
Bari	Corato Centro	1
Bari	Molfetta	2
Bari	Monopoli	1
Bari	Bari succursale 1	1
Bari	Bari succursale 2	1
Bari	Bari succursale 5	1
Bari	Bari succursale 8	1
Bari	Bitonto	1
Bari	Canosa di Puglia	1
Bari	Gioia del Colle	1
Bari	Gravina di Puglia	1
Bari	Putignano	1
Belluno	Cortina d'Ampezzo	1
Belluno	Feltre	1
Bergamo	Treviglio Centro	1
Bergamo	Bergamo succursale 8	1
Bologna	Bologna succursale 1	1
Bologna	Bologna succursale 2	1
Bologna	Bologna succursale 6	1
Bologna	Bologna succursale 12	2
Bologna	Bologna succursale 17	1
Bologna	Imola	2
Bologna	Bologna succursale 13	1
Bologna	Bologna succursale 15	1
Bolzano	Bolzano succursale 5	1
Bolzano	Brunico	1
Brescia	Desenzano del Garda	1
Brindisi	Fasano	1
Brindisi	Francavilla Fontana	1
Brindisi	Mesagne	1
Brindisi	Ostuni	1
Cagliari	Carbonia	1
Cagliari	Iglesias	3
Cagliari	Oristano Centro	3
Cagliari	Cagliari succursale 6	1
Cagliari	Cagliari succursale 7	1
Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1
Caserta	Aversa	1
Caserta	Capua	1
Catania	Catania succursale 7	1
Catania	Catania succursale 8	1
Catania	Giarre	1
Catania	Catania succursale 1	1
Catania	Ognina	1
Catania	Paternò Centro	1
Catanzaro	Nicastro	1
Como	Como succursale 1	1
Como	Lecco	3
Como	Pontechiasso	1
Como	Camerlata	1
Como	Cantù	1
Como	Como succursale 4	1
Cremona	Crema	1
Cuneo	Alba	2
Cuneo	Mondovì Breo	1
Cuneo	Saluzzo	1
Cuneo	Bra	1
Cuneo	Fossano	1
Enna	Piazza Armerina	1
Ferrara	Cento	1
Firenze	Firenze succursale 1	1
Firenze	Firenze succursale 9	2
Firenze	Firenze succursale 18	1
Firenze	Firenze succursale 5	1
Firenze	Firenze succursale 7	1
Firenze	Firenze succursale 8	1
Firenze	Firenze succursale 20	1
Firenze	Sesto Fiorentino	1
Foggia	Cerignola	1
Foggia	Lucera	1
Foggia	Manfredonia	1
Foggia	Foggia succursale 2	1
Foggia	San Giovanni Rotondo	1
Forlì	Cattolica	1
Forlì	Cesena	2
Forlì	Cesenatico	1
Forlì	Riccione Marina	1
Frosinone	Cassino	1
Genova	Chiavari	2
Genova	Cornigliano	1
Genova	Genova succursale 19	1
Genova	Genova succursale 24	1
Genova	Pegli	1
Genova	Nervi	1
Genova	Rapallo	1
Genova	Rivarolo Ligure	1
Genova	Santa Margherita Ligure	1
Genova	Sestri Ponente	2
Genova	Bolzaneto	1
Genova	Genova succursale 3	1
Genova	Genova succursale 5	1
Genova	Genova succursale 7	1
Genova	Genova succursale 8	1
Genova	Genova succursale 9	1
Genova	Genova succursale 14	1
Genova	Sestri Levante	1
Genova	Genova succursale 10	1
Gorizia	Monfalcone	1
Imperia	Ventimiglia Città	1
Imperia	Bordighera	1
Imperia	Imperia succursale 2	1
La Spezia	La Spezia succursale 2	1
La Spezia	Sarzana	1
Latina	Formia	1
Latina	Gaeta	1
Latina	Terracina	1

Provincia	Denominazione degli uffici	Numero dei posti
Lecce	Galatina	1
Lecce	Maglie	1
Lecce	Nardò Centro	1
Livorno	Piombino	1
Livorno	Portoferraio	1
Livorno	Cecina	1
Livorno	Livorno succursale 4	1
Lucca	Viareggio	3
Lucca	Pietrasanta	1
Macerata	Civitanova Marche	1
Macerata	Camerino	1
Massa Carrara	Pontremoli	1
Messina	Messina succursale 5	1
Messina	Taormina	1
Milano	Abbiategrasso	1
Milano	Desio	1
Milano	Legnano	3
Milano	Lissone	1
Milano	Milano succursale 2	3
Milano	Milano succursale 3	1
Milano	Milano succursale 4	2
Milano	Milano succursale 9	2
Milano	Milano succursale 10	1
Milano	Milano succursale 11	1
Milano	Milano succursale 18	1
Milano	Milano succursale 19	1
Milano	Milano succursale 20	1
Milano	Milano succursale 24	2
Milano	Milano succursale 25	2
Milano	Milano succursale 26	2
Milano	Milano succursale 32	4
Milano	Milano succursale 36	1
Milano	Milano succursale 39	1
Milano	Milano succursale 41	1
Milano	Milano succursale 44	1
Milano	Milano succursale 46	1
Milano	Milano succursale 56	1
Milano	Milano succursale 57	2
Milano	Rho	1
Milano	Seregno	1
Milano	Sesto San Giovanni	2
Milano	Codogno	1
Milano	Magenta	1
Milano	Melzo	1
Milano	Milano succursale 6	1
Milano	Milano succursale 8	1
Milano	Milano succursale 12	1
Milano	Milano succursale 14	1
Milano	Milano succursale 16	1
Milano	Milano succursale 17	1
Milano	Milano succursale 21	1
Milano	Milano succursale 22	1
Milano	Milano succursale 23	1
Milano	Milano succursale 28	1
Milano	Milano succursale 29	1
Milano	Milano succursale 35	1
Milano	Milano succursale 38	1
Milano	Milano succursale 40	1
Milano	Milano succursale 43	1
Milano	Milano succursale 45	1
Milano	Milano succursale 47	1
Milano	Milano succursale 49	1
Milano	Milano succursale 50	1
Milano	Milano succursale 54	1
Milano	Milano succursale 59	1
Milano	Milano succursale 61	1
Milano	Milano succursale 63	1
Milano	Parabiago	1
Modena	Carpi	2
Modena	Mirandola	1
Modena	Sassuolo	1
Napoli	Castellammare di Stabia	2
Napoli	Napoli succursale 3	3
Napoli	Napoli succursale 9	1
Napoli	Napoli succursale 17	2
Napoli	Napoli succursale 22	1
Napoli	Napoli succursale 42	1
Napoli	Nola	1
Napoli	Portici	1
Napoli	San Giovanni a Teduccio	1
Napoli	Torre Annunziata	2
Napoli	Torre del Greco	2
Napoli	Afragola	1
Napoli	Frattamaggiore	1
Napoli	Napoli succursale 2	1
Napoli	Napoli succursale 10	1
Napoli	Napoli succursale 29	1
Napoli	Napoli succursale 31	1
Napoli	Napoli succursale 37	1
Napoli	Pompei	1
Napoli	Pozzuoli	1
Napoli	Resina	1
Napoli	Sorrento	1
Novara	Arona	1
Novara	Domodossola Città	1
Novara	Intra	1
Novara	Omegna	1
Novara	Borgomanero	1
Novara	Pallanza	1
Nuoro	Macomer	1
Padova	Este	1
Padova	Padova succursale 5	1
Padova	Padova succursale 9	1
Palermo	Palermo succursale 2	1
Palermo	Bagheria	1
Palermo	Palermo succursale 3	1
Palermo	Palermo succursale 7	1
Palermo	Palermo succursale 15	1
Palermo	Palermo succursale 18	1
Parma	Fidenza	1
Parma	Salsomaggiore Terme	1
Pavia	Voghera Centro	2
Pavia	Mortara	1
Pavia	Stradella	1
Perugia	Città di Castello	1
Perugia	Assisi Centro	1
Perugia	Gubbio	1
Perugia	Todi	1
Pisa	Pontedera	1
Pisa	Volterra	1
Pistoia	Montecatini Terme	2
Pistoia	Pescia	1
Potenza	Melfi	1
Ragusa	Vittoria	1
Ragusa	Comiso	1
Reggio Calabria	Locri	1
Reggio Calabria	Palmi	1
Reggio Emilia	Correggio	1
Roma	Lido di Ostia	1
Roma	Roma succursale 4 - Terme	4
Roma	Roma succursale 26	1
Roma	Roma succursale 31	1
Roma	Roma succursale 39	1
Roma	Roma succursale 43	1
Roma	Roma succursale 62	1
Roma	Roma succursale 78	2
Roma	Tivoli	1
Roma	Velletri	1
Roma	Anzio	1
Roma	Roma succursale 1	1
Roma	Roma succursale 5	1
Roma	Roma succursale 7	1
Roma	Roma succursale 10	1
Roma	Roma succursale 15	1
Roma	Roma succursale 19	1
Roma	Roma succursale 22	1
Roma	Roma succursale 27	1
Roma	Roma succursale 28	1
Roma	Roma succursale 29	1
Roma	Roma succursale 36	1
Roma	Roma succursale 37	1
Roma	Roma succursale 52	1

Provincia	Denominazione degli uffici	Numero dei posti
Roma	Roma succursale 54	1
Roma	Roma succursale 57	1
Roma	Roma succursale 58	1
Roma	Roma succursale 59	1
Roma	Roma succursale 61	1
Roma	Roma succursale 77	1
Roma	Roma Montesacro	1
Salerno	Battipaglia	1
Salerno	Cava de' Tirreni	1
Salerno	Eboli	1
Salerno	Nocera Inferiore	1
Salerno	Vallo della Lucania	1
Sassari	Olbia	1
Sassari	Alghero Centro	1
Sassari	La Maddalena	1
Sassari	Tempio Pausania Poste	1
Savona	Alassio	1
Savona	Albenga	1
Savona	Varazze	1
Siena	Poggibonsi	1
Siracusa	Augusta	1
Siracusa	Avola	1
Siracusa	Lentini	1
Taranto	Manduria	1
Taranto	Martina Franca	1
Terni	Orvieto	1
Torino	Pinerolo	1
Torino	Torino succursale 1	1
Torino	Torino succursale 12	2
Torino	Chieri	1
Torino	Chiavasso	1
Torino	Moncalieri	1
Torino	Torino succursale 3	1
Torino	Torino succursale 6	1
Torino	Torino succursale 7	1
Torino	Torino succursale 13	1
Torino	Torino succursale 15	1
Torino	Torino succursale 19	1
Torino	Torino succursale 20	1
Torino	Torino succursale 22	1
Torino	Torino succursale 33	1
Torino	Torino succursale 40	1
Trapani	Alcamo	1
Trapani	Castelvetrano	1
Trapani	Mazara del Vallo	1
Treviso	Castelfranco Veneto	1
Treviso	Montebelluna	1
Treviso	Oderzo	1
Trieste	Trieste succursale 3	1
Trieste	Trieste succursale 6	1
Trieste	Trieste succursale 7	1
Udine	Pordenone	3
Udine	Cividale del Friuli	1
Udine	Sacile	1
Udine	Spilimbergo	1
Udine	Tolmezzo	1
Varese	Gallarate	3
Varese	Luino	1
Varese	Saronno	1
Varese	Laveno Mombello	1
Varese	Varese succursale 1	1
Venezia	Chioggia	1
Venezia	Venezia Mestre	4
Venezia	Portogruaro	1
Venezia	San Donà di Piave	1
Venezia	Venezia Marghera	1
Venezia	Venezia Mestre Stazione	1
Vercelli	Borgosesia	1
Verona	Legnago	1
Vicenza	Bassano del Grappa	2
Vicenza	Schio	1
Vicenza	Thiene	1
Vicenza	Valdagno	1

Roma, addì 28 gennaio 1962

Il Ministro: SPALLINO

ALLEGATO *B*

(Schema di domanda in carta da bollo da L. 200)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Commissione centrale per gli Uffici locali ed agenzie - Segreteria, via del Seminario — ROMA

Il sottoscritto . . . . (cognome, nome e qualifica) nato a . . . . il . . . . . . residente a . . . . (indicare anche il recapito) chiede di essere ammesso al concorso per posti di portalettere per mansioni manuali bandito con la *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 14 marzo 1962.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano (1);

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che lo rendano inidoneo al servizio di portalettere con mansioni interne;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) di essere attualmente o di essere stato alle dipendenze dell'Amministrazione . . . . in qualità di . . . . (5);

g) di essere in possesso dei seguenti titoli . . . . che, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della Commissione esaminatrice;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; ,

i) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

l) di non avere rinunciato a posti di ricevitore o portalettere assegnatigli in precedenti concorsi (6).

Data . . . .

Firma . . . . (7)

---

(1) Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di avere prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Se ne sia cessato, indicarne le cause.

(6) In caso contrario indicare i concorsi ai quali abbia in precedenza rinunciato.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

Roma, addì 28 gennaio 1962

Il Ministro: SPALLINO

(1499)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a trenta posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628 che apporta modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli Uffici del lavoro di cui alla tabella *C* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite massimo di età previste dal sesto comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati della carriera esecutiva che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

Il limite massimo di età di 32 anni, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori nei quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4) salvi i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, numero 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, artt. 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10), e 11) della tabella stessa.

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938, al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

8) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 3), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2); i benefici di cui al n. 2, salvo il citato limite di 40 anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7), e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale ne sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 2.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome,

b) il luogo e la data di nascista (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione della firma, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del Capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 3.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e si effettueranno presso la sede di Roma, salva la facoltà di istituire altre sedi periferiche di esame, in relazione al numero degli aspiranti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente, munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto personale ferroviario — concessione « C » — se dipendenti da Amministrazioni della Stato oppure la carta di identità rilasciata dal Comune o il porto d'arme o la patente automobilistica o il passaporto.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale;

2) elementi di diritto amministrativo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

b) elementi di economia politica.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati sei ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) originale diploma del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale, la copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 300;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) I candidati di sesso maschile, produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione in luogo di essi, del foglio di congedo;

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 300 devono essere rilasciati dalla competente autorità militare.

Anche i candidati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 300 rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati e rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 300, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'Ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere degli Uffici del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma.

In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente articolo 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato od Enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati od invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte alle forze armate tedesche o alle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della

relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo di L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 300, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

w) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente articolo 8;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova vice segretario nel ruolo della carriera del personale di concetto degli Uffici del lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso l'Ufficio del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

A) da un presidente scelto tra gli impiegati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a ispettore generale;

B) da due professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame;

C) da due impiegati delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1961

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1962
Registro n. 12, foglio n. 365. — BARONE

(Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via Flavia, 6 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici del lavoro.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado in data . . . . presso l'Istituto . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . . . (secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a Ufficio del lavoro periferico e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Visto, *Il Ministro*: SULLO

(1148)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895, concernente tra l'altro, l'approvazione delle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal s. p. e. degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1952, che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in economia e commercio o di titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o di laurea dottorale in scienze marittime, rilasciata dall'Istituto navale di Napoli.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver oltrepassato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, i 28 anni di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottitipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

Visus binoculare = 10/10;
Visus monocolare = 4/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D. e l'ipermetropia non superiore alle 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D. e 5 D. nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmgreen, deve essere assolutamente normale e così pure deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

5) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

6) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda, indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea e l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali, di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma.

La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale commissario.

Membri: due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale commissario ed un ufficiale superiore commissario; un ufficiale superiore dello Stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata.

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva (amministrativa) del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni sarà escluso dagli esami.

Le prove orali si svolgono in base alle tesi risultanti dal programma allegato al presente decreto.

La Commissione ha facoltà, però di intrattenere i candidati su tutta la materia del programma, nonchè sullo svolgimento dei temi scritti.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria, saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamati alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 3, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

f) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

g) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

i) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di mesi 10.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste al Ministero per la difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 febbraio 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1962
Registro n. 14 *Difesa-Marina, foglio n.* 96. — MANAI

Programma dell'esame di concorso per la nomina a tenente del Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni (D. M. 12 marzo 1952).

MATERIA D'ESAME	Numero delle tesi di esame	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
Esami scritti			
1. Trattazione di un argomento sul diritto amministrativo o commerciale e marittimo o civile	—	ore 8	3
2. Trattazione di un argomento sulla economia politica o sulla scienza delle finanze	—	ore 8	3
3. Componimento di lingua straniera (francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato)	—	ore 8	2
Esame orale			
4. Diritto civile	2	min. 15	3
5. Diritto commerciale e marittimo	1	» 10	3
6. Diritto amministrativo .	2	» 15	3
7. Diritto internazionale . .	1	» 10	2
8. Nozioni di diritto e procedura penale	1	» 10	1
9. Economia politica . . .	1	» 15	3
10. Scienza delle finanze e statistica	1	» 15	2
11. Contabilità di Stato . .	2	» 15	2
12. Lingua e letteratura straniera (1)	—	» 20	2

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

Nota. — I candidati, oltre al componimento di lingua straniera obbligatorio, nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correttamente si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18; per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

Diritto civile

Tesi 1ª — Nozioni generali del diritto - Partizioni del diritto - Le fonti del diritto in generale.

Tesi 2ª — Il diritto civile e le sue fonti: del Codice civile in particolare.

Tesi 3ª — La persona fisica - Capacità della persona fisica Cause modificative della capacità - Sede della persona fisica Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 4ª — Persona giuridica - Associazioni e fondazioni.

Tesi 5ª — Fatti giuridici - Il negozio giuridico - Elementi essenziali, naturali, accidentali del negozio giuridico.

Tesi 6ª — Diritto di famiglia - Il matrimonio - Celebrazione del matrimonio - Cause di invalidità - Scioglimento del matrimonio - Separazione personale.

Tesi 7ª — Rapporti personali tra coniugi - Rapporti patrimoniali familiari - Il diritto agli alimenti.

Tesi 8ª — Filiazioni - Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.

Tesi 9ª — Diritto successorio - I legittimari.

Tesi 10ª — Successione legittima e testamentaria - La divisione tra coeredi.

Tesi 11ª — Diritti reali - Proprietà e condominio - Diritti limitati di godimento - Il possesso.

Tesi 12ª — Diritti di obbligazione - Il contratto.

Tesi 13ª — Obbligazioni non contrattuali.

Tesi 14ª — Diritto del lavoro - Lavoro autonomo e subordinato - Impresa agraria e rapporti connessi.

Tesi 15ª — Tutela del diritto.

Diritto commerciale e marittimo

Tesi 1ª:

a) Il diritto commerciale nella nuova codificazione - Il diritto delle imprese commerciali ed industriali - Nozioni di impresa e di imprenditore - Fonti del nuovo diritto commerciale.

b) Il diritto marittimo ed il Codice della navigazione - Sistema e fonti del diritto marittimo.

Tesi 2ª:

a) L'Impresa economica e l'impresa commerciale - L'imprenditore capo della impresa - Ausiliari dell'imprenditore - Dipendenti (istitore, procuratore, commessi) e indipendenti (agenti, commissari, mediatori).

b) Impresa marittima e nave - La proprietà e diritti reali sulla nave.

Tesi 3ª:

a) Società ed impresa commerciale - Società personali: in nome collettivo, in accomandita semplice - Società capitalistiche: Società per azioni, accomandita per azioni, società a responsabilità limitata - Associazioni in partecipazioni - Società cooperative - Mutua d'assicurazione.

b) Società di armamento - Proprietario ed armatore - Comandante della nave, equipaggio e gente di mare.

Tesi 4ª:

a) Azienda commerciale - Ditta - Marchio - Concorrenza sleale - Diritti delle opere d'ingegno - Invenzioni e brevetti.

b) Contratti di utilizzazione della nave - Noleggio - Trasporto di cose e di persone - Pilotaggio e rimorchio - Salvataggio ed assistenza.

Tesi 5ª:

a) Contratti di impresa - Vendita commerciale - Trasporto - Somministrazione - Magazzini generali.

b) Responsabilità per l'impresa navale - Limitazione della responsabilità - Arrembaggio - Avarie comuni e particolari - Competenza per le azioni di responsabilità e sinistro.

Tesi 6ª:

a) Contratti di conto corrente - Contratti di banca - Assicurazione in generale - Assicurazione per le persone - Assicurazione per i danni.

b) Assicurazione marittima - Abbandono - Privilegi ed ipoteche sulla nave.

Tesi 7ª:

a) Titoli di credito - Cambiale ed assegno bancario (*check*) e circolare - Titoli dei magazzini generali - Titoli di società.

b) Titoli del commercio marittimo - Polizze di carico - Polizze e certificati di assicurazione.

Tesi 3ª:

a) Procedure di concorso per l'impresa commerciale - Concordato preventivo - Amministrazione controllata - Fallimento - Concordato di fallimento - Fallimento delle società commerciali - Bancarotta.

b) Liquidazione dei crediti concorrenti sulla nave - Liquidazione delle avarie - Abbandono agli assicuratori marittimi.

Diritto amministrativo

Tesi 1ª — La pubblica amministrazione - Il diritto amministrativo - Le fonti.

Tesi 2ª — I soggetti del diritto amministrativo - Persone fisiche e persone giuridiche - Enti pubblici - Enti autarchici.

Tesi 3ª — Gli oggetti del diritto amministrativo - Beni demaniali - Beni patrimoniali - Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto amministrativo - I fatti giuridici - Il tempo e il suo computo legale - Lo spazio e le misure legali.

Tesi 5ª — Gli atti amministrativi - Invalidità, annullamento, revoca.

Tesi 6ª — La responsabilità delle pubbliche amministrazioni - La responsabilità dei privati verso la pubblica amministrazione.

Tesi 7ª — L'organizzazione amministrativa in generale Lo Stato e le Amministrazioni minori - L'autarchia.

Tesi 8ª — Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche - Ordinamento gerarchico - Funzionari e impiegati.

Tesi 9ª — Rapporto di pubblico impiego - Diritto a pensione.

Tesi 10ª — Amministrazione attiva centrale - Capo dello Stato - Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri - Ministri e Sottosegretari di Stato - Ministeri - Organi ausiliari.

Tesi 11ª — Amministrazione consultiva centrale - Consiglio di Stato - Organi collegiali speciali - Avvocatura dello Stato.

Tesi 12ª — Amministrazione centrale di controllo - Corte dei conti.

Tesi 13ª — Amministrazione locale - Decentramento amministrativo - La Regione - La Provincia - Il Comune - Amministrazioni particolari (Questura, Intendenza di finanza, Comandi delle forze armate, Direzioni marittime, ecc.) - Gli enti parastatali.

Tesi 14ª — La giustizia amministrativa - I ricorsi amministrativi.

Tesi 15ª — Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - La Giunta provinciale amministrativa.

Diritto internazionale

Tesi 1ª — Concetto del diritto internazionale:

a) Diritto internazionale e diritto interno.
b) Relazione tra il diritto internazionale e diritto interno.
c) Fonti del diritto internazionale.

Tesi 2ª — Soggetti di diritto internazionale:

a) Subbiettività giuridica internazionale.
b) Società internazionale generale e particolare.
c) Unione di Stati

Tesi 3ª — Gli organi dei soggetti di diritto internazionale:

a) Organi individuali e organi collettivi.
b) Organi di funzione.
c) Agenti diplomatici e agenti consolari.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto internazionale:

a) Concetto e fattori costitutivi.
b) Elementi accessori.
c) Il trattato internazionale.

Tesi 5ª — I fatti illeciti internazionali:

a) Atto illecito internazionale, concetto.
b) Responsabilità per l'atto illecito internazionale.
c) Conseguenza dell'atto illecito internazionale.

Tesi 6ª — Controversie internazionali e modi di loro risoluzione pacifica:

a) Trattative tra le parti.
b) Trattative per intromissione di terzi.
c) Arbitrato.

Tesi 7ª — L'organizzazione delle Nazioni Unite:

a) L'Assemblea e il Consiglio di sicurezza.
b) Il Consiglio economico e sociale.
c) Il Consiglio di amministrazione fiduciaria.

Tesi 8ª — La Corte internazionale di giustizia:

a) Organizzazione.
b) Competenza.
c) Funzionamento.

Nozioni di diritto e procedura penale

Tesi 1ª:

a) Fondamento del diritto di punire - La legge penale; sua efficacia nel tempo e nello spazio - Leggi complementari.

b) Concetto del diritto processuale penale - L'azione penale e relativo esercizio - L'azione civile nel procedimento penale e relativo esercizio.

Tesi 2ª:

a) Del reato: elementi del reato - Reato consumato e tentato - Circostanze del reato.

b) La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale - Giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale penale Conflitti di giurisdizione.

Tesi 3ª:

a) Concorso di reato - Reato continuato - Reato complesso.

b) Fase istruttoria del procedimento penale - Atti di polizia giudiziaria - L'istruzione formale, l'istruzione sommaria - Chiusura e riapertura dell'istruzione.

Tesi 4ª:

a) Del reo: imputabilità e responsabilità penale, recidiva, abitualità e professionalità del reato, tendenza a delinquere, concorso di persone nel reato.

b) L'imputato e la sua libertà personale - L'arresto - I mandati - La custodia preventiva - La libertà provvisoria.

Tesi 5ª:

a) Pena - Pene principali - Pene accessorie Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.

b) Il giudizio penale - Atti preliminari - Il dibattimento - La sentenza.

Tesi 6ª:

a) Estinzione del reato e della pena e relative cause.

b) I giudizi speciali: giudizio in contumacia, giudizio direttissimo, giudizio per decreto.

Tesi 7ª:

a) Le misure amministrative di sicurezza - Misure di sicurezza personali - Misure di sicurezza patrimoniali.

b) Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revisione.

Economia politica

Tesi 1ª — Fondamenti della scienza economica - Bisogni - Beni - Il mercato e lo scambio - Mercati perfetti e imperfetti - Domanda - Determinazione del prezzo con offerta data.

Tesi 2ª — Produzione - Fattori della produzione - Offerta - Determinazione del prezzo su mercati a breve e lungo termine - Monopolio - Coalizioni industriali.

Tesi 3ª — Capitale - Reddito - Risparmio - Proprietà - Rendita fondiaria.

Tesi 4ª — Salario e sue leggi - Sindacati operai e scioperi - Varie forme di salario - La legislazione sociale.

Tesi 5ª — Interesse e sconto - Moneta - Sistemi monetari - Biglietto di banca e di Stato - Credito - Banche.

Tesi 6ª — Banca di emissione - Politica monetaria - Mercato monetario - Corso forzoso - Inflazione.

Tesi 7ª — Commercio internazionale - Dazi d'esportazione e di importazione - Protezionismo - Clearing - Dumping - Disciplina del commercio internazionale.

Tesi 8ª — Bilancia dei pagamenti - Trasferimenti dei capitali - Cambio - Arbitraggio - Fondo monetario internazionale e Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Tesi 9ª — Ordinamento monetario italiano - Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere - Legge 23 marzo 1947, n. 132, per la partecipazione dell'Italia agli Accordi di Washington del 1945 - La liberazione degli scambi.

Tesi 10ª — Fluttazione economiche - Crisi - La politica economica anticiclo e la piena occupazione.

Scienza della finanza e statistica

Tesi 1ª:

a) I soggetti dell'economia finanziaria - I bisogni pubblici e i mezzi per soddisfarli - Entrate e spese ordinarie e straordinarie.

b) Concetto ed importanza della statistica - Metodo statistico e sua applicazione - Scoperta della regola dei fenomeni per mezzo del metodo statistico.

Tesi 2ª:

a) Le entrate patrimoniali - Beni patrimoniali e beni demaniali.

b) Tecnica statistica - Traduzione grafica delle seriazioni - Come si forma una seriazione.

Tesi 3ª:

a) Le tasse - Formazioni delle tariffe.

b) Valore mediano - La media aritmetica: semplice e ponderata - Media di densità - Media geometrica.

Tesi 4ª:

a) Le imposte - Le imposte dirette e indirette, reali e personali, proporzionali e progressive.

b) Variabilità dei fenomeni - Diagrammi - Curve - Profili.

Tesi 5ª:

a) Percussione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione della imposta.

b) La statistica demografica e la sua rilevazione in Italia Aumento della popolazione.

Tesi 6ª:

a) Le entrate straordinarie - Il debito pubblico - L'emissione di carta moneta a corso forzoso.

b) Statistica economica - Numeri indici - Agricoltura e foreste - Industria - Trasporti e comunicazioni.

Tesi 7ª:

a) Le spese pubbliche - Principali categorie.

b) Commercio interno e internazionale - Mercato monetario e credito - Assicurazioni - Finanze pubbliche.

Tesi 8ª:

a) Organizzazione finanziaria dello Stato.

b) Lavoro - Prezzi, costo della vita e consumi.

Contabilità di Stato

Tesi 1ª — Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato - La legge e regolamenti vigenti - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato, beni immobili e mobili, disponibili e non disponibili.

Tesi 2ª — Contratti - Principii fondamentali - Pubblico incanto, licitazione privata, appalto - concorso e loro procedimento - Trattativa privata.

Tesi 3ª — Condizioni generali relative ai contratti dello Stato - Capitoli d'oneri - Parere del Consiglio di Stato - Limiti.

Tesi 4ª — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.

Tesi 5ª — Trascrizione dei contratti - Collaudi - I servizi ad economia.

Tesi 6ª — La Ragioneria Generale dello Stato - La Direzione Generale del Tesoro - Tesoreria centrale - Tesoreria provinciale - Uffici provinciali del tesoro.

Tesi 7ª — Anno finanziario - Residui attivi e passivi - Bilancio di previsione dello Stato - Aggiunte e variazioni.

Tesi 8ª — Entrate dello Stato - Quietanza degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato - Impegno, liquidazione, pagamento - Mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.

Tesi 9ª — Agenti contabili dell'Amministrazione - Cauzioni - Casse dello Stato - Controllo e verificazioni.

Tesi 10ª — Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro Buoni ordinari del Tesoro - Servizio del portafoglio - Contabilità speciali.

Tesi 11ª — Responsabilità degli agenti contabili e dei pubblici funzionari - Conti giudiziali.

Tesi 12ª — Funzione giurisdizionale della Corte dei conti; giudizio di conto e giudizio di responsabilità - Rendiconto generale consuntivo.

Modello di domanda su
carta da bollo da L. 200

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Direzione stato giuridico
ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato marina militare - ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 14 marzo 1962.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore di . . . . nell'anno accademico . . . . con la votazione di . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) segunti lingue estere . . . .

Allego una fotografia, applicata su carta da bollo da lire 200, con firma autenticata.

. . . . lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(1657)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.